



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 3 aprile 2008
Su/Ds

Lettera circolare

Tassi d'interesse 2008 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi a un interesse insufficiente ad azionisti, soci o a persone a loro vicine è equiparata a prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale su l'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'Ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIP) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitale e di società cooperative (articolo 58 capoverso 1 lettera b della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in valuta estera ad azionisti, o a terzi loro vicini, è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale dell'imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo si basa, **dal 1° gennaio 2008**, sui tassi menzionati all'ultima pagina (valori indicativi). Gli stessi sono determinati sulla rendita di investimenti a lungo termine quali obbligazioni emesse da società industriali e simili. Dalla tabella che segue si evince che i tassi d'interesse per gli Yen (JPY) e i dollari Hongkong (HKD) sono inferiori al tasso d'interesse per anticipi o prestiti in franchi svizzeri secondo la relativa lettera circolare (<http://www.estv.admin.ch/i/dbst/dokumentation/rundschreiben/2-045-DV-2008-i.pdf>). Dal momento che per gli anticipi o prestiti in JPY e in HKD bisogna utilizzare per lo meno il tasso d'interesse valido per i franchi svizzeri, a partire dal 2004 per gli JPY e dal 2008 anche per i HKD sono indicati sia il tasso d'interesse valido per le valutazioni, sia il tasso d'interesse valido per gli anticipi o prestiti.

I tassi d'interesse secondo la tabella sono applicabili:

1. Per anticipi o prestiti ad azionisti o soci

- 1.1.** A condizione che siano finanziati tramite fondi propri e nessun interesse sia dovuto su capitale di terzi.
- 1.2.** Se la società o la società cooperativa si è assunta dei debiti sui quali sono dovuti degli interessi, allora gli interessi sugli anticipi o prestiti ad azionisti, soci o a terzi a loro vicini, sono da calcolare, fino all'importo finanziato da terzi, sulla base dei tassi d'interesse dovuti sul capitale di terzi, compreso un supplemento del ½ %, al minimo però ai tassi d'interesse indicati.

2. Per anticipi o prestiti degli azionisti o soci

Ai sensi di una soluzione “Safe Haven”, i tassi d'interesse seguenti valgono anche per i debiti in valuta estera, sui quali sono dovuti degli interessi, verso detentori delle partecipazioni o verso terzi a loro vicini.

Resta riservato il confronto con terze persone che include la prova che giustifichi economicamente il motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi svizzeri ad un tasso d'interesse più basso.

Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, l'eventuale capitale occulto esistente va pure preso in considerazione. A questo proposito vi rimandiamo alla Circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, la quale è pure valida anche dal profilo imposta preventiva e tasse di bollo

(<http://www.estv.admin.ch/i/dbst/dokumentation/kreisschreiben/w97-006i.pdf>).

3. Per la determinazione del valore venale di aziende

Per fissare il tasso di capitalizzazione determinante per stabilire il valore venale di un'azienda, ai tassi sotto indicati va aggiunto un supplemento del 40 – 50 %.

4. Per le valutazioni secondo le “Istruzioni relative alla valutazione di titoli non quotati in borsa per l'imposta sulla sostanza (circolare 28 del 21 agosto 2006 della Conferenza Svizzera delle imposte)”

Secondo queste istruzioni (http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/ci_28.pdf), i tassi d'interesse seguenti sono da aumentare dell'1 % (vedi cifra 16).

Paese	Valuta	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Unione Europea	EUR	5.5	4.5	4.0	4.0	4.5	5.0
Austria	ATS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Belgio	BEF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finlandia	FIM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Francia	FRF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Germania	DEM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grecia	GRD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Irlanda	IEP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Italia	ITL	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lussemburgo	LUF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Olanda	NLG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Portogallo	PTE	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Spagna	ESP	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
USA	USD	6.5	4.5	5.0	5.0	5.5	4.5
Gran Bretagna	GBP	5.5	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5
Australia	AUD	7.5	6.5	6.5	6.0	6.5	7.5
Canada	CAD	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.5
Danimarca	DKK	5.5	4.5	3.5	3.5	4.0	4.0
Giappone (valutazioni)	JPY	2.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1.50
Giappone (prestiti)	JPY	2.5	2.5	2.5	2.25	2.75	3.25
Hongkong (valutazioni)	HKD	8.0	4.5	3.5	4.0	4.0	2.5
Hongkong (prestiti)	HKD	8.0	4.5	3.5	4.0	4.0	3.25
Norvegia	NOK	6.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0
Nuova Zelanda	NZD				6.5	7.0	7.5
Polonia	PLN						5.5
Rep. del Sud Africa	ZAR	11.5	10.0	8.5	8.0	8.0	9.5
Russia	RUB					6.5	6.5
Singapore	SGD	5.0	4.0	3.5	4.0	3.5	3.5
Svezia	SEK	6.0	5.0	4.0	4.0	4.5	5.0
Turchia	TRY						13.5
Ungheria	HUF						6.5

Divisione controllo esterno



H.R. Suter
Il capo